

Torino seggono quattro giorni della settimana, e seggono talvolta sino alle cinque ore di sera. E volete voi che i nostri colleghi vadano a sedere là, mentre stiamo discutendo gli interessi della nazione?

Sarebbe un singolare ostracismo che daremmo ai nostri colleghi, e un singolare modo di rispettare la volontà degli elettori!

Gli elettori hanno diritto di esigere che quelli che hanno eletti siano sempre presenti qui e negli uffici; se si assentano ne renderanno conto agli elettori; ma noi non dobbiamo loro imporre la necessità, il dovere, come farebbe l'emendamento dell'onorevole Boggio, di assentarsi, locchè sarebbe incostituzionale e gravemente pernicioso nelle sue conseguenze.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, io non pensava di dover rispondere ora all'invito fattomi dagli onorevoli preopinanti per la presentazione del progetto sull'organizzazione giudiziaria.

Io credo che se questo disegno di legge non è stato discusso e votato nella scorsa Sessione parlamentare, la colpa non è certo da attribuirsi al Ministero. Non voglio nemmeno accagionarne il Parlamento, il quale aveva altri progetti più premurosi a cui consacrare i suoi studi.

Io non credeva di dovere reiterare qui una promessa stata fatta già solennemente, che questo schema sarà di nuovo riprodotto nella presente Sessione, e faccia il cielo che sia almeno l'ultima volta che il Governo lo presenti alla Camera senza che venga discusso!

Dichiaro tuttavia, giacchè me ne viene fatto l'eccitamento, che sarà di nuovo presentato appena terminata la stampa del Codice di procedura, che confido di poterli presentare fra pochi giorni. Intanto però parmi che la questione sollevata dall'emendamento Boggio non potrebbe, mi si permetta il dirlo, essere più inopportuna. In primo luogo vogliamo tutti provvedere al ritardo nelle cause presso la Corte d'appello di Casale, e lascio giudice la Camera se lo faremmo intralciando, in questa domanda semplicissima della creazione di una classe temporaria, una questione delle più gravi, delle più ardue che possa sottomettersi al Parlamento. Verrà questa difficile e delicata questione, ma verrà a suo luogo, cioè nella discussione dello schema sulla organizzazione giudiziaria; verrà quando il Ministero, ed io non ho bisogno di dichiarare qui quali siano le mie convinzioni a questo riguardo, avendole già consegnate nel progetto sottoposti nelle passate Sessioni; verrà, dico, quando il Ministero, nel presentarvi le modificazioni alla legge che regola l'inamovibilità dei giudici, vi proporrà contemporaneamente l'istituzione delle Corti d'assise coi giurati.

Io, o signori, ho avuto già l'onore di sottoporvi un disegno di legge, ve l'ho presentato reiteratamente, e sempre ho creduto che, senza ledere alla inamovibilità della magistratura, si potesse autorizzare il Governo a traslocare giudici da una sede all'altra; ma ho proposto contemporaneamente l'organizzazione delle Corti d'assise coi giurati, e dichiaro ora altamente che, se vedessi

respinta quest'ultima mia proposizione, lamenterei che fosse accettata la prima. Ma non voglio fin d'ora trattare una questione gravissima come è quella sollevata dall'emendamento in discorso, e prego gli onorevoli deputati, che la promossero, di ponderare se sia conforme ai principii di libertà e nell'interesse dei cittadini che si ammetta intanto la massima che prevarrebbe, senza che si ottenga nel tempo stesso l'organizzazione dei giurati. Per me io lo deplorerei come una disgrazia; ed è questo un altro motivo per cui prego la Camera di non accettare quell'emendamento. E siccome non si revoca in dubbio la necessità di provvedere a che nella Corte di Casale possano spedirsi le cause arretrate, e nessun altro mezzo accettabile si pose avanti fuorchè quello proposto dal Ministero, io confido che questo sarà da voi approvato.

ARA. Membro dell'ufficio VII, a cui apparteneva anche l'onorevole Boggio, io ho avuto l'onore di presentare alla Commissione l'emendamento presso a poco nei termini in cui venne testè formulato dal deputato Boggio. Io propugnava egualmente gli stessi principii nell'ufficio, e devo ad un voto solo, in confronto di quelli ottenuti da lui, la preferenza a membro della Commissione. Io mancherei quindi al mio dovere se non esternassi alla Camera il motivo che mi ha determinato ad unirmi ai membri della maggioranza della Commissione per accettare il presente progetto e ad abbandonare la mia prima opinione.

Io ho sempre opinato che l'inamovibilità non debba portare con sè impedimenti alla traslocazione, e ciò credo perchè, stando al disposto dell'articolo 69 dello Statuto, vedo che si parla bensì d'inamovibilità, ma non se ne definiscono i limiti. Tant'è che il Parlamento nella legge 19 maggio 1851 ha creduto di dare, non dirò una definizione, ma stabilire una esplicita disposizione di legge, il cui articolo 1 è così concepito:

« I giudici, che a termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistata l'inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè senza loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo, anche con pensione di ritiro, se non nei casi previsti da questa legge, e secondo le forme in essa prescritte. »

Io ho detto fra me: se la sola parola *inamovibilità* comprendesse tutte queste disposizioni di legge, ed anche il caso che un giudice non potesse essere traslocato senza il suo consenso, era inutile che il Parlamento facesse una legge per ciò definire.

Il Parlamento, quando ha fatta la legge del 1851, ha creduto di tracciare i diritti e le prerogative spettanti ai giudici in forza della inamovibilità che non furono dichiarati dall'articolo 69 dello Statuto; ma, io dico, se il Parlamento, con una legge speciale o generale, verrà a togliere queste prerogative, io credo che non si violi in nessun modo il disposto dell'articolo 69 dello Statuto.

Questo mio pensiero era appoggiato alla stessa opinione del Ministero, il quale replicatamente ha presen-